

Confartigianato Marca Trevigiana da 9 anni ha in atto una convenzione assicurativa che ha reso possibile la creazione della polizza "RIPARAZIONE GARANTITA" per la tutela delle autofficine/carrozzerie da danni postumi (copre i danni dal momento in cui, a lavori ultimati, si consegna l'auto al cliente).

Unica in Italia, questa polizza contribuisce a qualificare agli autoriparatori e a potenziare la correttezza e la trasparenza nei rapporti con i consumatori.

Molti ne hanno usufruito nei casi in cui per un errore di lavorazione o per un difetto di un prodotto installato si sono verificati danni e il cliente ha preteso il rifacimento del lavoro. In queste situazioni l'Assicurazione è intervenuta rimborsando il costo della riparazione, evitando un danno economico alle aziende e assicurando garanzia e piena soddisfazione ai clienti.

Infatti la professionalità delle autofficine aderenti costituisce un elemento essenziale per il mantenimento della convenzione e garantirne il funzionamento secondo principi mutualistici e associativi.

La polizza è chiara, con poche regole. Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento è possibile contattare l'Associazione.

L'assicurazione è prestata per ciascun assicurato fino alla concorrenza del massimale di **€ 1.000.000,00** per anno assicurativo, con i seguenti limiti di indennizzo per sinistro:
€ 100.000,00 per danni a cose
€ 50.000,00 per danni da interruzione o sospensione di attività
€ 2.000,00 per spese di soccorso e veicolo sostitutivo

Massimo risarcimento per singolo Assicurato:

Limitatamente per i danni alle parti oggetto di manutenzione, riparazione, revisione o installazione il limite di indennizzo si intende pari a € 10.000,00 per anno assicurativo per uno o più sinistri che dovessero coinvolgere il singolo Assicurato.

Scoperti e franchigie:

Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno a cose uno scoperto del 10% con il minimo di € 260,00 e un massimo di € 10.000,00. Lo scoperto si applica sul danno complessivamente accertato per danni a cose, per danni da interruzione o sospensione di attività, per spese di soccorso e per veicolo sostitutivo.

2 sono le caratteristiche fondamentali che diversificano questa polizza rispetto a quanto offre il mercato assicurativo e alle polizze che avete contratto con il vostro assicuratore:

- ! la più importante è che copre i danni alle cose sulle quali si effettuano i lavori. Tutte le polizze presenti sul mercato invece, se andate a verificare alla voce "esclusioni", escludono i danni alle cose sulle quali si effettuano i lavori;
- ! la garanzia postuma vale per 26 mesi dalla data di consegna dei veicoli ai clienti.

Il costo annuo (premio) è di € **250,00**.

Per le adesioni che pervengano dal 1 novembre in poi il costo è di € **125,00**.

La polizza decorre dalle ore 24 del 30 Aprile di ogni anno e scade al 30 Aprile dell'anno successivo.

COME FUNZIONA- ALCUNI CASI

Dopo aver consegnato l'auto riparata al cliente, viene riscontrato che:

1) Un'esecuzione difettosa o un'installazione difettosa, effettuata da voi o da un vostro dipendente, crea un danno alle parti del veicolo oggetto di riparazione o installazione.

In questo caso l'assicurazione paga il danno (il limite entro cui interviene è di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo).

Esempio: viene montata la cinghia di distribuzione senza una adeguata tensione e ciò causa la rottura della stessa con conseguente danno alle valvole e l'eventuale rottura del motore.

L'assicurazione paga il danno per il rifacimento del motore.

2) Un'esecuzione difettosa o un'installazione difettosa, effettuata da voi o da un vostro dipendente, crea un danno al conducente, al suo veicolo e a terzi.

In questo caso l'assicurazione paga il danno al conducente, il danno del suo veicolo e il danno a terzi (il limite in cui interviene l'assicurazione è di € 1.000.000,00 euro per i danni a persone e di € 100.000,00 euro per i danni a cose).

Esempio: vengono rifatti in modo difettoso i freni e questo causa un incidente in cui il conducente si ferisce andando a urtare contro un muro.

L'assicurazione paga il danno al conducente, il danno al suo veicolo e il danno al muro.

3) Un'esecuzione difettosa o un'installazione difettosa, non funziona ma non crea altri danni.

In questo caso l'assicurazione non paga. È il cosiddetto "rischio d'impresa".

4) Viene installato un prodotto difettoso che crea un danno alle parti oggetto di installazione.

In questo caso l'assicurazione paga il danno (il limite entro cui interviene è di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo).

Esempio: viene montato un rullo tenditore (cuscinetto) che si rivela difettoso e causa la fusione del motore.

L'assicurazione paga il danno per il rifacimento del motore.

5) Viene installato un prodotto difettoso che crea un danno al conducente, al suo veicolo e a terzi.

In questo caso l'assicurazione paga il danno al conducente, il danno al suo veicolo e il danno a terzi (il limite in cui interviene l'assicurazione è di € 1.000.000,00 di euro per i danni a persone e di € 100.000,00 euro per i danni a cose).

Esempio: viene montato un ammortizzatore difettoso e questo causa la fuoriuscita di strada del veicolo: il conducente si ferisce e il veicolo sfonda una vetrata.

L'assicurazione paga il danno al conducente, il danno al suo veicolo e il danno alla vetrata.

6) Viene installato un prodotto difettoso, ma questo non crea altri danni.

In questo caso l'assicurazione non paga. Il prodotto andrà sostituito in garanzia.